

## G

# **Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011<sup>2</sup>,  
decreta:*

### **Art. 1**            Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.

### **Art. 2**            Progetti beneficiari

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
- b. migliorare la qualità delle prestazioni attuali;
- c. istituire strutture competitive che permettano di accrescere l'efficienza;
- d. migliorare la formazione e il perfezionamento.

<sup>2</sup> Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti.

### **Art. 3**            Condizioni

<sup>1</sup> I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:

- a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;
- b. contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e
- c. creano o assicurano possibilità d'impiego attrattive.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2011 2117

<sup>2</sup> I progetti che possono essere sostenuti devono inoltre:

- a. avere un'importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o
- b. avere un'importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.

<sup>3</sup> I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.

#### **Art. 4**            Oneri

I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario.

#### **Art. 5**            Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario che copre fino al 50 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.

<sup>2</sup> Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo alla metà dei costi globali.

#### **Art. 6**            Procedura

<sup>1</sup> Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.

<sup>2</sup> La SECO decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.

#### **Art. 7**            Informazione e valutazione

<sup>1</sup> La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.

<sup>2</sup> Essa garantisce la valutazione dei progetti beneficiari.

#### **Art. 8**            Finanziamento e rapporto

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d'impegno.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fa rapporto sull'utilizzo dei mezzi finanziari accordati.

#### **Art. 9**            Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 10**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

